



# COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 30/03/2021

COPIA

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021 – ISTITUITA CON LEGGE N 160/2019 ART 1 COMMI 739 – 783.**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo, con le modalità della videoconferenza ex art. 73 del d.l. 18 del 17.3.2020 e del decreto sindacale n. 5 del 7.4.2020, alle ore 17:50, in seduta ordinaria, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

MARONGIU ANNA PAOLA	P	MURONI ALESSANDRO	P
CAEDDU MONICA	P	GRUDINA ALBERTA	A
TRUDU LEOPOLDO	P	CONTU FEDERICA	P
SERRELI CLAUDIA	P	ROMBI MARIA RITA	P
MAMELI MASSIMILIANO	P	VARGIU CRISTIAN	A
GIOI LIDIA	P	DEIDDA MASSIMO	P
GRIECO MARIO	P		
URRU MATTEO	P		
LITTERA LUCA	P		
GALIMBERTI SILVIA	P		
CASSARO PAOLO	P		

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.

Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:

ALESSANDRO MURONI

SILVIA GALIMBERTI

MASSIMO DEIDDA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco procede con il sesto punto all'ordine del giorno, proposta n.4 del 1.2.2021, avente ad oggetto "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021, ISTITUITA CON L. N. 160/2019 ART. 1 COMMA 739-783"

**Ass. Cadeddu** illustra il punto. Riferisce che le aliquote sono rimaste immutate e sono la risultanza della sommatoria delle aliquote delle vecchie IMU e TASI.

**Cons. Rombi** ricorda al Consiglio che la minoranza ha sempre criticato l'applicazione dell'1,7 per cento, visto che la norma prevede che l'aliquota base è l'1%, con la possibilità di azzerarla, qualora il bilancio lo consenta. Considerato questo aspetto, vista la contrarietà verso questa aliquota, si ribadisce il voto contrario. Ciò anche in considerazione dell'emergenza in corso.

**Cons. Deidda** condivide quanto detto dalla collega Rombi. L'auspicio è che in futuro l'aliquota legata alla vecchia TASI possa scendere. Pertanto attualmente il voto sarà contrario.

**Cons. Trudu** ritiene gli interventi dei colleghi comprensibili ed accettabili. Se però si vuole continuare ad offrire, al netto delle spese obbligatorie, i servizi alla comunità, non si può ridurre l'aliquota legata alla vecchia TASI, che comunque incide poco sul bilancio. Il voto della maggioranza sarà favorevole.

**Ass. Cadeddu** riferisce che si trova d'accordo con i ragionamenti dei colleghi di minoranza e di maggioranza. Anche alla maggioranza, infatti, avrebbe fatto piacere diminuire il gettito derivante dall'ex TASI, ma il bilancio non lo permette. Una diminuzione della vecchia TASI dello 0,7% significherebbe rinunciare a circa 70 mila euro, che sono necessari per garantire i servizi. Ritiene che sia un grosso risultato non averle aumentate in questi anni.

**Sindaca** condivide quanto detto dall'Assessore e dal Capogruppo di maggioranza. Le motivazioni sono esattamente quelle rappresentate ed è già importante essere riusciti a non elevare il carico fiscale sui cittadini. Le entrate peraltro sono destinate agli stessi contribuenti, sotto forma di servizi e ristori.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPO DI IMMOBILE
BASE	Massima	Minima	
0,86%	1,06%	0,00	Altri Immobili
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso

0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	“Beni Merce”
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni Agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo “D”

Richiamata la delibera di CC n 20/2020 con la quale sono state approvate le nuove Aliquote della nuova Imu 2020 riportate in tabella:

TIPOLOGIA IMMOBILE	Imu 2019	Tasi 2019	ALIQUTA %	MOTIVAZIONE
Altri Immobili	0,88	0,17%	1,05 %	Sommatoria aliquote imu e tasi
Abitazione principale di lusso	0,4	0,17%	0,57 %	Sommatoria aliquote imu e tasi
Fabbricati rurali strumentali	esenti	0,10%	0,10 %	Sommatoria aliquote imu e tasi
“Beni Merce”	esenti	0,10%	0,10 %	Sommatoria aliquote imu e tasi
Terreni Agricoli	0,88	0,00	0,88 %	Sommatoria aliquote imu e tasi
Fabbricati gruppo “D”	0,88	0,17%	1,05 %	Sommatoria aliquote imu e tasi

Ritenuto opportuno confermare anche per il 2021 le aliquote IMU approvate per l'esercizio finanziario 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA %
<b>Altri Immobili</b>	<b>1,05 %</b>
<b>Abitazione principale di lusso</b>	<b>0,57 %</b>
<b>Fabbricati rurali strumentali</b>	<b>0,10 %</b>
<b>“Beni Merce”</b>	<b>0,10 %</b>
<b>Terreni Agricoli</b>	<b>0,88 %</b>
<b>Fabbricati gruppo “D”</b>	<b>1,05 %</b>

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

Visto il regolamento della nuova Imu approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16/07/2020;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2022 e il Documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/04/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Resi i dovuti preventivi pareri:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore – servizio Finanziario, Giuseppe Lutz, giusto Decreto Sindacale n.7/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n. 4/2021 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore – servizio Finanziario, Giuseppe Lutz, giusto Decreto Sindacale n. 7/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n. 4/2021 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per appello nominale la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti: 15

Votanti: 15  
Favorevoli: 12  
Contrari: 3 (Rombi, Contu, Deidda)  
Astenuti: 0

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese per appello nominale e si registra il seguente esito:

Presenti: 15  
Votanti: 12  
Favorevoli: 12  
Contrari: 0  
Astenuti: 3 (Rombi, Contu, Deidda)

Visto l'esito delle votazioni;

La proposta è accolta

### DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2021, confermando le aliquote approvate per l'IMU nell'esercizio 2021;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

<b>ALIQUOTA per mille</b>	<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>
<b>1,05 %</b>	<b>Altri Immobili</b>
<b>0,57 %</b>	<b>Abitazione principale di lusso</b>
<b>0,10 %</b>	<b>Fabbricati rurali strumentali</b>
<b>0,10 %</b>	<b>"Beni Merce"</b>
<b>0,88 %</b>	<b>Terreni Agricoli</b>
<b>1,05 %</b>	<b>Fabbricati gruppo "D"</b>

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000, stante la necessità di rispettare i tempi indicati dal legislatore per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Gianluca Cossu

**PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000**

**REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile Del Settore Finanziario  
F.To Lutz Giuseppe

**REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile Settore Finanziario  
F.To Lutz Giuseppe

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 06/04/2021 al 21/04/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Donatella Garau

**Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line**

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **06/04/2021** al **21/04/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.To Donatella Garau